



Al Direttore Centrale del Personale
Dott. Girolamo Pastorello

e, p.c. All' Ufficio Relazioni Sindacali

Oggetto: **Posizioni Organizzative Speciali di livello non dirigenziale** ai sensi dell'art. 23-*quinquies*, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. n. 95/2012. **Illegittima o mancata regolamentazione della nuova figura professionale**, del rapporto di lavoro, del sistema classificatorio, ecc.. Mancata attivazione del sistema delle relazioni sindacali: contrattazione, concertazione, informativa.

Gentile Direttore,

il Legislatore, con la norma in oggetto, al fine di assicurare la funzionalità operativa dell'Agenzia conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, ha introdotto nell'ordinamento professionale dei lavoratori la nuova figura professionale della "Posizione Organizzativa Speciale", di livello non dirigenziale, determinandone anche la fonte di finanziamento.

La norma specifica che la P.O.S. può essere affidata a funzionari della III Area, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa e che devono essere individuati in base a procedure selettive che valorizzino le capacità ed il merito. Al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di "posizione" e un'indennità di "risultato".

Sebbene, il Legislatore, per l'eccezionalità del contesto riorganizzativo (unificazione con l'ex Agenzia del Territorio), abbia inteso istituire la nuova figura professionale per via normativa anziché lasciare tale compito all'ordinaria "fonte istitutiva contrattuale", ha lasciato, sulla base dell'attuale ordinamento giuridico e contrattuale, al sistema di relazioni sindacali - contrattazione, concertazione, informativa, ecc. - il compito di normare tutto ciò che impatta sul rapporto di lavoro, il sistema classificatorio, l'eventuale variazione della consistenza organica delle aree professionali, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ecc..

Diversamente, **codesta Agenzia ha regolamentato unilateralmente i citati profili senza che fosse attivato alcun istituto del sistema di relazioni sindacali. Significativo è stato, ad esempio, l'aver pubblicato ed adottato, ai fini della disciplina di tale figura professionale, l'atto direttoriale n. 65171 del 28 maggio 2013 senza che ne fosse data neanche la semplice informativa alle OO.SS..**

Tutto ciò è stato contestato dalla scrivente UILPA Entrate in più occasioni in cui, formalmente, codesta Agenzia è stata sollecitata a porre rimedio e, quindi, ad addivenire con la parte sindacale ad una condivisa e legittima disciplina della nuova figura professionale. Ad oggi, purtroppo, l'Agenzia ha disatteso tale possibilità mentre la criticità descritta appare più grave perché le P.O.S., nel nuovo contesto organizzativo conseguente agli effetti della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, vanno ad assumere un

ruolo sempre più importante sia sotto il profilo di stabile ed indispensabile figura di governo delle strutture dell'Agenzia sia quale rilevante figura di sviluppo professionale del personale di III Area.

Preme evidenziare che la Scrivente, come dichiarato in più occasioni, vede con favore che la Posizione Organizzativa Speciale possa costituire una funzionale "posizione intermedia" tra la dirigenza e le Aree professionali riconoscendo in essa, tra l'altro, una opportunità di sviluppo di carriera per i lavoratori. Ribadiamo, però, la necessità che la P.O.S., sebbene introdotta e finanziata per legge, venga regolamentata nell'alveo del sistema delle relazioni sindacali.

E' da evidenziare, inoltre, come la nuova "qualifica professionale" non abbia avuto la definizione di alcuna "declaratoria" né la definizione delle funzioni, delle responsabilità e delle mansioni riferibili a tale figura professionale.

In merito alla "responsabilità" connessa alle funzioni ed ai poteri esercitabili, inoltre, non è accettabile che la P.O.S. sia utilizzabile da codesta Agenzia, con una flessibilità di "comodo", a coprire strutture che, in quanto "riclassificate" solo con un tratto di penna da "dirigenziali" a P.O.S., di fatto, mantengono tutte le funzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 (Funzioni dei dirigenti). In tal senso si richiama anche la nota UILPA Entrate del 26 agosto u.s..

Ruolo, inquadramento contrattuale, trattamento economico, criteri di selezione, ecc., sono stati definiti unilateralmente dall'Agenzia con modalità e contenuti spesso illegittimi (sotto il profilo contrattuale), incoerenti e, per alcuni aspetti, contrari alla stessa *ratio* normativa che ne ha previsto l'istituzione.

In via del tutto esemplificativa, la Scrivente ritiene incoerente e/o contrattualmente illegittimo la circostanza che codesta Agenzia applichi alla P.O.S., previste per legge come figura professionale di livello non dirigenziale, pressoché esclusivamente istituti del Contratto Dirigenti, così ad esempio:

- applica l'art. 19 "impegno di lavoro" del Contratto dirigenti in luogo dell'art. 33 "profilo orario" del contratto delle Aree professionali;
- applica le norme in materia disciplinare per il personale con qualifica dirigenziale anziché quelle previste per il personale delle Aree professionali;
- in occasione delle recenti elezioni RSU (previste esclusivamente per il personale delle Aree professionali) ha unilateralmente previsto l'esclusione dei funzionari titolari di P.O.S. dal fondamentale diritto all'elettorato attivo e passivo così come ordinariamente previsto per i dirigenti.

Significativo risulta, inoltre, l'aver attribuito all'Ufficio Dirigenti della D.C. del Personale la gestione amministrativa degli interPELLI per la selezione dei funzionari anziché, come più coerentemente, all'Ufficio Selezione ed Inserimento.

Fra l'altro, applicare il contratto dirigenti a delle figure professionali, istituite comunque come di "livello non dirigenziale", determina, di fatto, una evidente non corretta modifica del sistema classificatorio e della consistenza numerica dei funzionari di III Area. In tal senso nulla vale la circostanza che la P.O.S. venga assegnata al funzionario in via "temporanea" per un triennio perché, comunque, la "posizione" permane come struttura dell'amministrazione, in via continuativa e *sine die*.

Da quanto descritto risulta evidente non solo la lesione, in tale materia, del sistema delle relazioni sindacali ma la non correttezza della regolamentazione data da codesta Agenzia a molteplici aspetti del profilo della P.O.S..

Anche in materia di attribuzione degli incarichi, sospesa da parte della Scrivente ogni valutazione e/o apprezzamento e/o critica in merito alle specifiche modalità adottate da codesta Agenzia, non può non evidenziarsi la divergenza (che può assurgere a disparità di trattamento) tra quanto previsto dall'atto direttoriale del 2013 (gli incarichi già attribuiti) e l'interpello recentemente bandito; così ad esempio:

- l'atto direttoriale prevedeva la valutazione di alcuni titoli ed esperienze professionali mentre oggi non sono presi in considerazione dall'interpello;
- l'atto direttoriale non prevede, quale titolo, il possesso della laurea mentre oggi l'interpello la richiede come requisito ai fini della partecipazione;
- l'atto direttoriale configura, rispetto all'interpello, un diverso criterio di assegnazione, in costanza di "prima attribuzione" dell'incarico nel caso di "riclassificazione" a livello non dirigenziale di posizioni precedentemente dirigenziali.

Circostanze, quelle descritte, che determinano illegittimità e/o disparità di trattamento e possono costituire fondati elementi d'impugnazione del bando d'interpello e, più in generale, della figura professionale della P.O.S. per come codesta Agenzia ha inteso regolare facendone un "ibrido" professionale.

Evidentemente tale eterogenea "normazione" della P.O.S. non potrà essere considerata da codesta Agenzia come un elemento di "flessibilità" d'impiego nell'organizzazione delle proprie strutture bensì una "alchimia" destinata ad essere censurata in sede di contenzioso.

Con la presente, quindi, la scrivente UILPA Entrate ribadisce la necessità che codesta Agenzia si faccia parte attiva affinché vengano tempestivamente attivati i tavoli di confronto sindacale sia al fine di ripristinare correttamente il sistema di relazioni sindacali sia affinché si possa porre in essere la radicale modifica a quanto unilateralmente definito e, quindi, coniugare il corretto ruolo e funzione organizzativa della P.O.S. con le garanzie ed i diritti con cui, secondo legge e contratto, il vigente ordinamento giuridico tutela il lavoratore.

Diversamente, appare inevitabile che i numerosi profili di illegittimità ed incongruenze evidenziate siano fondati presupposti per ricorrere alle competenti sedi giurisdizionali con la conseguenza del reiterarsi della paralisi organizzativa già vissuta dall'Agenzia con la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 27 agosto 2015

*Il Coordinatore Nazionale
Renato Cavallaro*